

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 04/06/2014

OGGETTO

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICHE.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **04** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Orazio Claudio	Sindaco	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bodi Mirco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Lucia	Componente del Consiglio	Assente
Vianello Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Scarpa Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Barberini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Bottan Erica	Componente del Consiglio	Presente
Costantini Cristiano	Componente del Consiglio	Presente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Battagliarin Renato	Componente del Consiglio	Presente
Pereno Gianfranco	Componente del Consiglio	Presente
Ceccato Pamela	Componente del Consiglio	Assente
Nesto Roberta	Componente del Consiglio	Assente
Danuol Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente

Berton Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Letizia	Componente del Consiglio	Presente
Chiaranda Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi e gli Assessori Esterni M. Orazio e R. Vian.

Il Presidente, dott.ssa Giorgia Tagliapietra, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama a fungere scrutatori i consiglieri G. Pereno, F. Berton e E. Bottan.

OGGETTO: PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICHE.

Il Presidente dà lettura all'ultimo punto all'ordine del giorno " Piano del commercio su aree pubbliche – modifiche " e cede la parola all'assessore competente C. Castelli per illustrare l'argomento.

Interviene poi il consigliere F. Chiaranda della lista Patto con Cavallino-Treporti per la dichiarazione di voto.

Il dibattito in forma integrale è pubblicato su supporto digitale sul sito del Comune e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cavallino Treporti è dotato del Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. n. 17 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con D.C.C. n. 44 del 23.07.2013;

RICORDATO che la modifica al Piano apportata nell'anno 2013 riguardava principalmente l'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali e su quelle attigue, con l'istituzione del divieto di esercizio in tutti gli accessi al mare dal 01 aprile al 31 ottobre;

PRESO ATTO che nella passata stagione estiva alcuni operatori del commercio itinerante, particolarmente quelli del settore alimentare, erano soliti posizionare i banchi di vendita nei parcheggi adiacenti agli accessi al mare di via F. Baracca, soprattutto nelle ore notturne, sfruttando il deflusso dalla spiaggia dei clienti dei chioschi dopo la loro chiusura;

APPRESO che l'esercizio dei cd. paninari ha creato problemi di disturbo della quiete pubblica, favorendo l'assembramento di un gran numero di persone fino alle prime ore del mattino che, con schiamazzi e grida, hanno impedito il regolare riposo per gli ospiti delle strutture ricettive e delle

numerose abitazioni presenti in zona;

PRESO ATTO, altresì, che in passato si sono verificati problemi legati alla circolazione nella zona di Treporti, dovuti all'esercizio del commercio itinerante lungo i canali, in particolare quello di Saccagnana, in occasione del Mercato di giovedì;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato B alla DGRV 2113 del 02.08.2005, parte prima, articolo 1, combinato disposto dei commi 1 e 6, il Piano fra le altre cose individua le aree in cui il commercio itinerante è vietato per motivi di viabilità, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, con preclusione per il Comune di stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private;

RITENUTO che la norma di cui sopra continui a trovare applicazione anche a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina di principio delle attività produttive, in adesione alle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento delle imprese ai fini di tutela della concorrenza e di apertura del mercato, in quanto l'eventuale divieto di commercio itinerante discende da una valutazione sulla tutela dei motivi imperativi di interesse generale, in particolare dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano;

ATTESO che fra i motivi imperativi di interesse generale si annovera anche la tutela della salute, intesa in senso lato come salvaguardia della integrità psico-fisica dei cittadini, ai quali potrebbero derivare lesioni da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico, così come più volte evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha anche sottolineato che il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi;

DATO ATTO che spetta all'Amministrazione Comunale di determinare, nell'esercizio di un potere discrezionale e in quanto tale non sindacabile, quale sia l'uso delle aree pubbliche che risponde maggiormente agli interessi della collettività;

VISTO l'articolo 1 del I capitolo della IV parte del Piano vigente, rubricato "Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante";

RITENUTO per quanto precedentemente esposto di estendere il divieto di esercizio del commercio itinerante anche alle aree a parcheggio adiacenti agli accessi al mare, nella sola zona di Cavallino e di Ca' di Valle, ossia in prossimità degli insediamenti abitativi e delle strutture ricettive, ove sono stati riscontrati i problemi di disturbo della quiete pubblica sopra descritti, mantenendo inalterata la disciplina vigente per gli altri accessi al mare del territorio comunale, salvo per l'accesso di via Retrone ove ragioni di tutela ambientale legate all'esistenza della pineta ed delle dune impongono di vietare l'esercizio nell'area comunemente utilizzata come parcheggio, che peraltro risulta demaniale;

RITENUTO, altresì, di vietare il commercio itinerante nel Canale di Saccagnana in concomitanza con lo svolgimento del Mercato di Treporti, onde scongiurare la fermata delle auto e degli avventori, che crea seri pregiudizi alla circolazione ed alla viabilità;

RAVVISATA la necessità di allegare al Piano le mappe del territorio riportanti le aree vietate, per una maggiore chiarezza nei confronti degli operatori;

VISTA la seguente tabella di confronto fra il testo vigente e la proposta di modifica dell'articolo 1 del I capitolo della IV parte del Piano:

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

IV Parte I CAPITOLO Commercio itinerante

1. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse nelle seguenti aree:

a) in tutti gli accessi al mare, carrabili e ciclopedonali, rappresentati e numerati nella Tav. 9 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, e loro laterali, nel periodo che va dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;

b) in tutte le piazze del territorio Comunale e nelle vie Fausta, Treportina, di Cà Savio, F. Baracca; in Lungomare San Felice;

c) durante lo svolgimento dell'attività mercatale:

- Mercato di Treporti: nelle aree di via CadaMosto, via del Traghetto Vecchio, via Porfirogenito fino all'incrocio con la via Cavallari compresa, via Morosini, via Marco Polo, via Vivaldi, via di Cà Tiepolo, via Saccagnana, via Treportina, via Pigafetta, via delle due Sorelle, via Portosecco ramo I e II, canale Portosecco;

- Mercato di Cavallino invernale: nelle aree di Piazza S.M. Elisabetta, via Faitema, via Pordelio, via Fausta, via Rizzo, via del Casson, via del Finanziere, via M. Alberti e via Cà Martin;

- Mercato di Cavallino estivo: Provinciale via Fausta, via del Carabiniere, via del Ghetto, via Olivolo, via Ancillotto, via Rizzo, via Faitema, via Equilia, Piazza S.M. Elisabetta, via Baracca, Corso Europa, via Austria, via Lusitania, Corso Italia;

1. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse nelle seguenti aree:

a) in tutte le piazze del territorio Comunale e nelle vie Fausta, Treportina, di Cà Savio, F. Baracca; in Lungomare San Felice e **Lungomare Dante Alighieri**;

b) durante lo svolgimento dell'attività mercatale:

- Mercato di Treporti: nelle aree di via CadaMosto, via del Traghetto Vecchio, via Porfirogenito fino all'incrocio con la via Cavallari compresa, via Morosini, via Marco Polo, via Vivaldi, via di Cà Tiepolo, via Saccagnana, via Treportina, via Pigafetta, via delle due Sorelle, via Portosecco ramo I e II, canale Portosecco e **canale Saccagnana**;

- Mercato di Cavallino invernale: nelle aree di Piazza S.M. Elisabetta, via Faitema, via Pordelio, via Fausta, via Rizzo, via del Casson, via del Finanziere, via M. Alberti e via Cà Martin;

- Mercato di Cavallino estivo: Provinciale via Fausta, via del Carabiniere, via del Ghetto, via Olivolo, via Ancillotto, via Rizzo, via Faitema, via Equilia, Piazza S.M. Elisabetta, via Baracca, Corso Europa, via Austria, via Lusitania, Corso Italia;

- Mercato del Contadino: nelle aree di via Concordia, via Julia e via Treportina (comprese le rispettive aree a parcheggio pubblico);

c) **in tutte le aree indicate in rosso nelle**

d) Mercato del Contadino: nelle aree di via Concordia, via Julia e via Treportina (comprese le rispettive aree a parcheggio pubblico).

Va precisato che per quanto riguarda le aree di cui ai punti a) e b) l'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone può rilasciare autorizzazioni temporanee nei limiti dei posteggi previsti, valide per la sola durata della manifestazione. Parimenti potranno essere autorizzate occupazioni del suolo pubblico, con fine di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di mostre-mercato a rilevanza locale.

Il commercio itinerante in area demaniale, consentito in tutti i comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile, è vietato nei cinque metri dalla battigia, salva la possibilità di vendita durante il transito, con soste limitate a qualche minuto, per il tempo strettamente necessario a servire i clienti.

Inoltre, il commercio itinerante in area demaniale è vietato nelle aree date in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario, nel qual caso la vendita si intende effettuata al domicilio del consumatore. In ogni caso, i soggetti autorizzabili ad esercitare la vendita nelle aree in concessione sono solo quelli muniti del nulla osta di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 114/1998.

planimetrie allegate al presente Piano. Per gli accessi al mare e Lungomare Dante Alighieri, il divieto opera dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Va precisato **che anche per le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante** l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee nei limiti dei posteggi previsti, valide per la sola durata della manifestazione. Parimenti potranno essere autorizzate occupazioni del suolo pubblico, con fine di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di mostre-mercato a rilevanza locale.

Il commercio itinerante in area demaniale, consentito in tutti i comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile, è vietato nei cinque metri dalla battigia, salva la possibilità di vendita durante il transito, con soste limitate a qualche minuto, per il tempo strettamente necessario a servire i clienti.

Inoltre, il commercio itinerante in area demaniale è vietato nelle aree date in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario, nel qual caso la vendita si intende effettuata al domicilio del consumatore. In ogni caso, i soggetti autorizzabili ad esercitare la vendita nelle aree in concessione sono solo quelli muniti del nulla osta di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 114/1998.

PRESO ATTO che la proposta di modifica di che trattasi è stata discussa in un incontro congiunto con le associazioni di categoria in data 27.05.2014, nonché sottoposta in pari data al parere per iscritto delle medesime associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

PRESO ATTO che l'argomento in esame è stato sottoposto alla III Commissione Consiliare nella seduta del 03.06.2014;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 di disciplina del commercio su aree pubbliche;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

n. 14 voti favorevoli;

n. 4 astenuti (cons. F. Chiaranda, F. Berton, G. Danuol e L. Bozzato)

essendo n. 18 i consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni meglio rappresentate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche al testo dell'articolo 1 del I capitolo della IV parte del vigente Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, nel testo che segue:

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse nelle seguenti aree:

a) in tutte le piazze del territorio Comunale e nelle vie Fausta, Treportina, di Cà Savio, F. Baracca; in Lungomare San Felice **e Lungomare Dante Alighieri**;

b) durante lo svolgimento dell'attività mercatale:

- Mercato di Treporti: nelle aree di via CadaMosto, via del Traghetto Vecchio, via Porfirogenito fino all'incrocio con la via Cavallari compresa, via Morosini, via Marco Polo, via Vivaldi, via di Cà Tiepolo, via Saccagnana, via Treportina, via Pigafetta, via delle due Sorelle, via Portosecco ramo I e II, canale Portosecco **e canale Saccagnana**;

- Mercato di Cavallino invernale: nelle aree di Piazza S.M. Elisabetta, via Faitema, via Pordelio, via Fausta, via Rizzo, via del Casson, via del Finanziere, via M. Alberti e via Cà Martin;

- Mercato di Cavallino estivo: Provinciale via Fausta, via del Carabiniere, via del Ghetto, via Olivolo, via Ancillotto, via Rizzo, via Faitema, via Equilia, Piazza S.M. Elisabetta, via Baracca, Corso Europa, via Austria, via Lusitania, Corso Italia;

- Mercato del Contadino: nelle aree di via Concordia, via Julia e via Treportina (comprese le rispettive aree a parcheggio pubblico);

c) in tutte le aree indicate in rosso nelle planimetrie allegate al presente Piano. Per gli accessi al mare e Lungomare Dante Alighieri, il divieto opera dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Va precisato **che anche per le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante** l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee nei limiti dei posteggi previsti, valide per la sola durata della manifestazione. Parimenti potranno essere autorizzate occupazioni del suolo pubblico, con fine di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di mostre-mercato a rilevanza locale.

Il commercio itinerante in area demaniale, consentito in tutti i comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile, è vietato nei cinque metri dalla battigia, salva la possibilità di vendita durante il transito, con soste limitate a qualche minuto, per il tempo strettamente necessario a servire i clienti.

Inoltre, il commercio itinerante in area demaniale è vietato nelle aree date in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario, nel qual caso la vendita si intende effettuata al domicilio del consumatore. In ogni caso, i soggetti autorizzabili ad esercitare la vendita nelle aree in concessione sono solo quelli muniti del nulla osta di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 114/1998.

- 2) Di approvare altresì le allegate planimetrie del territorio riportanti le aree vietate, di cui al punto c) dell'articolo 1 del I capitolo della IV, che devono formare parte integrante e sostanziale del Piano;
- 3) di demandare al Responsabile del competente Servizio la revisione del testo del Piano per la pubblicazione nel sito internet del Comune, nonché la doverosa informazione agli organi di vigilanza, alle associazioni di categoria e agli operatori commerciali interessati.

Quindi, con separata unanime votazione, dei n.18 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente

F.to Dott.ssa Giorgia Tagliapietra

Il Segretario Generale

F.to Fabio Dott. Olivi

N. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 11.06.2014

al 26.06.2014

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:

- conservata agli atti

- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.